



Martedì 26/07/2011

## **GIRO DI VITE SUI DEPOSITI IVA. VALORE AGGIUNTO SOSPESO DA GARANZIA.**

A cura di: *FiscoOggi*

L'Europa chiede, l'Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell'imposta.

La strategia di contrasto alle frodi Iva si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l'immissione nei depositi Iva, senza il pagamento dell'imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell'immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione Iva per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l'istituto dell'immissione in libera pratica di beni nel territorio della Ue prevede che l'introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell'Iva, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell'importazione, non è soggetta al versamento dell'Iva che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell'effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell'introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall'Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all'importazione, per la cui riscossione è competente l'Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva, deve necessariamente prestare un'idonea garanzia commisurata all'imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell'agevolazione consistente nel mancato pagamento dell'imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell'emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente,



nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all'immissione in libera pratica di beni extra Ue. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell'imposta.

La norma, nel far proprio l'indirizzo operativo espresso dall'organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall'operatore per l'Iva dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all'ufficio doganale competente all'ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell'importazione e l'assolvimento dell'Iva all'estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l'operatore che procede all'estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta connessa all'estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l'importatore e l'estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi Iva, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di Iva.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l'ultimo cessionario, colui che deve liquidare l'imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l'operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell'Iva acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.

*Fonte: [www.nuovofiscooggi.it](http://www.nuovofiscooggi.it)*